LEGGE-QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 6

Legislazione regionale in materia di polizia municipale

La potesta' delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge. Le regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

Versione in vigore dal 30 marzo 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale
Estremi	Legge 7 marzo 1986, n. 65
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sull-ordinamento-della-polizia-municipale/art-6-legislazione-regionale-in-materia-di-polizia-municipale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it